

10. Utilizzazione delle attrezzature da parte della popolazione

Locali e attrezzature sportive

10.1 Palestre e piscine sono messe a disposizione di società o di gruppi organizzati che ne facciano richiesta, di regola solo per attività sportive. Possono essere usate da questi enti solo fuori dell'orario scolastico normale e durante le vacanze.

10.2 Ogni società, o gruppo, a cui interessa l'uso di palestre o piscine deve inoltrare domanda scritta alla direzione della sede, la quale stabilisce, in collaborazione con la Commissione scolastica, l'orario settimanale d'occupazione di tali attrezzature.

10.3 Le società sono responsabili della corretta utilizzazione delle attrezzature e del materiale e rispondono degli eventuali danni. Esse depositano presso la direzione di sede la garanzia di fr. 100.— e si impegnano a far riparare o a sostituire, a proprie spese, il materiale danneggiato. La garanzia depositata viene resa quando la società rinuncia all'uso delle attrezzature.

10.4 La pulizia e la vigilanza dei locali utilizzati è effettuata dal personale della sede. Le società se ne assumono le spese per la loro parte.

10.5 Ogni partecipante è tenuto a seguire scrupolosamente le istruzioni per l'uso degli impianti.

10.6 Ogni società sottoscrive:

- una dichiarazione di accettazione degli obblighi sopra enunciati;
- il regolamento interno concernente l'uso delle installazioni.

Biblioteca

10.7 La biblioteca è aperta alla popolazione anche durante le ore di scuola nella misura in cui ciò non intralci l'attività scolastica.

10.8 Ogni sede ne stabilisce l'orario. A seconda delle esigenze locali l'ora di chiusura può essere ritardata fino alle ore 22.00.

10.9 Ogni utente è tenuto a rispettare il regolamento interno della biblioteca.

Aula magna

10.10 L'aula magna, compatibilmente con le necessità della sede, è messa a disposizione di chiunque ne faccia richiesta per riunioni e manifestazioni culturali (conferenze, dibattiti, concerti, spettacoli cinematografici ecc.).

10.11 Viene percepita una tassa, stabilita dalla direzione cantonale, per contribuire alle spese d'esercizio.

10.12 Eventuali danni arrecati al mobilio o all'edificio sono a carico di chi ha richiesto l'aula magna.

Mensa

10.13 La mensa è concessa nella misura in cui non viene ostacolata la normale attività. Tutte le spese derivanti sono a carico dei richiedenti.

Aule e laboratori

10.14 Le aule e i laboratori sono messi a disposizione per i corsi per adulti e per altri corsi autorizzati dalla direzione della sede.

11. Insegnamento privato

Adeguamento

11.1 Le scuole private del settore medio sono tenute ad adeguarsi alla legge sulla

SM, ai regolamenti d'applicazione, nonché ai programmi delle SM dello Stato.

Direzione

11.2 Lo Stato esercita la propria vigilanza sulle scuole medie private per mezzo della direzione cantonale della SM e degli esperti.

11.3 Il direttore della scuola media privata svolge le stesse funzioni dei direttori delle scuole pubbliche.

Esperti

11.4 Gli esperti incaricati dallo Stato di sorvegliare l'insegnamento delle singole materie svolgono la loro funzione anche nelle scuole medie private. A questo scopo hanno diritto a visitare le classi e il compito di riferire i loro rilievi sia alla direzione della scuola privata sia alla direzione cantonale.

Docenti

11.4 I docenti delle scuole private devono avere gli stessi requisiti richiesti ai docenti delle scuole medie pubbliche. Il loro rapporto di lavoro con l'ente organizzatore della scuola è considerato di diritto privato.

11.6 I docenti delle scuole medie private usufruiscono dei servizi che lo Stato predispone: informazioni, corsi, pubblicazioni, riunioni cantonali o regionali, consulenza degli esperti, prove comuni ecc.

Comunicazioni ai municipi

11.7 I genitori che intendono iscrivere un allievo a una scuola privata sono obbligati a comunicarlo per iscritto entro il 1. luglio al Municipio del comune di residenza.

Proposte per l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media

Premessa

Pubblichiamo qui di seguito, come parte integrante del materiale sottoposto a consultazione, una serie di articoli concernenti l'organizzazione regionale e cantonale della scuola media redatti dall'Ufficio studi e ricerche.

Essi si pongono in alternativa agli articoli da 1.4 a 1.8 del progetto di regolamento e implicano probabilmente la revisione parziale degli articoli sugli Organismi della comunità scolastica (capitolo 3). Non sono stati sottoposti all'esame della Commissione consultiva per l'attuazione della scuola media perché ciò avrebbe comportato un riesame generale del regolamento, che ci è sembrato invece opportuno rinviare al momento in cui saranno pervenute le risposte alla presente consultazione.

Il testo dell'Ufficio studi e ricerche costituisce una pista relativamente nuova su cui gli interessati sono invitati a riflettere e a elaborare proposte. Esso non va tanto giudicato sulla lettera (si tratta infatti di una prima stesura di proposte di questo genere) quanto su un certo disegno generale proposto per la gestione della scuola media. Un disegno che comporta tre livelli di gestione:

A) il livello della sede, che è già illustrato nel progetto di regolamento; agli organismi previsti in questo progetto occorrerà probabilmente aggiungere un organismo di direzione della sede nel quale siano rappresentati la direzione, i docenti, i genitori, le autorità comunali e gli allievi;

b) il livello regionale, con una serie di organismi in grado di rispondere con sufficiente autonomia ai problemi propri della regione;

c) il livello cantonale, anch'esso con i propri organismi incaricati di gestire la scuola nei suoi aspetti più generali, riservate le competenze amministrative e politiche del Consiglio di Stato e del Gran Consiglio.

Le motivazioni che fanno da sfondo a queste proposte — che, ripetiamolo, costituiscono un primo tentativo di concretare esigenze e aspirazioni spesso formulate in termini generali — possono essere ricondotte a tre filoni complementari:

a) la partecipazione alla gestione della scuola di tutte le sue componenti;

b) il decentramento della gestione della scuola;

c) la costituzione di strutture di dialogo e di decisione che consentano di accentuare il carattere democratico della stessa gestione.

Il discorso va naturalmente oltre il problema specifico del regolamento di applicazione della legge della scuola media e si ricollega con quello dello «statuto giuridico del docente» e dell'«innovazione nella scuola».

Proposte

Livello regionale

- Il Cantone è suddiviso in 5 regioni aventi ognuna un insieme di sedi di scuola media:
 - la regione del Mendrisiotto comprende tutto il Distretto di Mendrisio, più i comuni di Arogno, Rovio, Melano, Maroggia e Bissonne;
 - la regione del Luganese comprende i comuni del Distretto di Lugano, ad eccezione di quelli citati alla lettera precedente, più quelli di Isonne e Medeglia;
 - la regione del Bellinzonese comprende il Distretto di Bellinzona (ad eccezione di Isonne e Medeglia), più i comuni di Claro, Cresciano, Contone, Magadino e del Gambarogno;
 - la regione del Locarnese comprende i Distretti di Locarno e di Vallemaggia, ad eccezione del Gambarogno;
 - la regione delle Tre Valli comprende i Distretti di Riviera, Blenio e Leventina, ad eccezione di Claro e di Cresciano. (*)

* 1) la delimitazione esatta dei confini può subire leggere variazioni;

2) è possibile che la regione del Luganese debba essere suddivisa in 2 per l'alto numero di sedi, di allievi e di docenti.

2. Scopo della creazione delle regioni è di favorire la partecipazione di tutte le componenti della scuola e degli enti locali alla sua gestione e di facilitare la collaborazione educativa e didattica.

3. Organismi di ogni regione

3.1 L'assemblea dei docenti

Si riunisce: *in forma ordinaria* una volta all'anno per discutere la relazione del Consiglio regionale e per proporre innovazioni e modifiche attinenti alla regione; *in forma straordinaria* ogni qual volta sia richiesta una discussione o una presa di decisione sui problemi della scuola a livello regionale o cantonale.

Di regola l'assemblea regionale è convocata dal Consiglio regionale. I docenti possono chiederne la convocazione tramite il collegio docenti della sede e a condizione che la richiesta provenga da almeno la metà delle sedi della regione. E' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.

3.2 Gruppi regionali per materia d'insegnamento

In ogni regione sono formati i gruppi di docenti per ogni materia di insegnamento. Tutti i docenti sono tenuti a partecipare alle attività del gruppo o dei gruppi dei quali fanno parte.

Le funzioni dei gruppi regionali per materia consistono:

- nel favorire lo scambio continuo di documentazione e di esperienze pedagogico-didattiche;
- nel discutere e elaborare proposte di miglioramenti e di innovazioni nei programmi, nei metodi e nel materiale didattico;
- nel discutere e pronunciarsi sui problemi cantonali dell'insegnamento;
- nella gestione dell'aggiornamento dei docenti a livello regionale;
- nello studio e nell'applicazione di forme di cooperazione didattica tra i docenti.

Il gruppo regionale si riunisce obbligatoriamente alla fine di ogni anno scolastico per un bilancio del lavoro svolto e per discutere di quello futuro. Il gruppo decide sulle riunioni da tenere durante l'anno e può darsi un regolamento interno.

Ogni gruppo regionale è presieduto da un capo-gruppo con onere di insegnamento nella scuola media ridotto a metà, incaricato dal Consiglio di Stato su proposta dei gruppi regionali. L'incarico ha una durata di 2 anni ed è rinnovabile. Per essere incaricati come capo-gruppo occorre avere almeno 3 anni di esperienza didattica.

Il capo-gruppo regionale ha le seguenti funzioni:

- dirigere e presiedere i lavori del gruppo regionale;
- favorire la produzione di materiale didattico e lo scambio delle esperienze;
- arricchire la documentazione presente nella biblioteca di ogni sede e, se del caso, allestire un centro di documentazione più completo in una sede della regione, a disposizione di tutti i docenti;
- curare l'inserimento dei nuovi docenti e, in generale, assistere e consigliare tutti i docenti;
- assistere all'insegnamento dei docenti incaricati e formulare preavvisi per la nomina;

f) collaborare nell'aggiornamento dei docenti, sia per iniziative cantonali, sia per iniziative regionali;

g) collaborare con le direzioni delle sedi per tutti i problemi attinenti all'insegnamento della loro materia.

I capi gruppo di ogni regione formano un collegio nel quale vengono discussi i problemi comuni e vengono elaborate le iniziative concernenti diverse materie d'insegnamento.

3.3 Il Consiglio regionale

E' composto:

a) da 4 rappresentanti di ogni sede della regione, e cioè da:

- il direttore;
- un rappresentante dei docenti;
- un rappresentante dei genitori;
- un rappresentante delle autorità comunali;

b) dai rappresentanti delle associazioni sindacali e dei datori di lavoro (da definire), domiciliati nella regione.

La presidenza spetta a turni biennali ai direttori di sede.

Funzioni:

Il Consiglio regionale rappresenta le scuole della regione presso le autorità cantonali e si occupa di tutti i problemi di carattere regionale della scuola, ad esclusione di quelli concernenti i contenuti e i metodi d'insegnamento.

In particolare esso:

- collabora con le autorità cantonali per tutti i problemi di carattere logistico: scelta di terreni, progettazione, attrezzature e arredamento, affitti, ecc.;
- pianifica su piano regionale l'utilizzazione delle sedi per i bisogni di tutta la popolazione;
- determina annualmente il fabbisogno di nuovi docenti per la regione;
- facilita i contatti della scuola con il mondo del lavoro e le istituzioni regionali;
- collabora nelle iniziative concernenti l'informazione e l'orientamento scolastico-professionale e al collocamento a tirocinio degli allievi che terminano la scuola media.

Livello cantonale

4. Esperti delle singole materie

A dipendenza della complessità della materia e del numero dei docenti che la insegnano il Consiglio di Stato incarica da 1 a 3 esperti con onere parziale d'insegnamento nelle scuole post-obbligatorie. La durata della carica è di 4 anni ed è rinnovabile.

Gli esperti in generale studiano tutti i problemi inerenti all'insegnamento della loro materia e promuovono tutte le iniziative atte a rendere più efficace e aggiornato l'insegnamento.

In particolare essi:

- coordinano l'insegnamento a livello cantonale tramite incontri regolari con i gruppi regionali e i capi gruppo;
- promuovono il rinnovamento continuo dell'insegnamento tramite la diffusione

di documentazione, l'organizzazione di esperienze e l'elaborazione di nuovi programmi e metodologie;

- promuovono le iniziative di aggiornamento del corpo insegnante;
- assistono i docenti nel loro lavoro didattico tramite visite nelle classi, concordate con il capo-gruppo regionale, e incontri a livello di sede e di regione;
- collaborano con gli uffici del DPE per quanto attiene all'organizzazione delle aule e alla dotazione di attrezzature e di materiale didattico.

Gli esperti riuniscono regolarmente i capi-gruppo regionali.

Gli esperti di tutte le materie formano il *collegio degli esperti*, al quale sono affidati tutti i compiti che concernono il coordinamento dei diversi insegnamenti. Il presidente è scelto dagli stessi esperti, per turni biennali.

5. Consiglio cantonale della scuola media

E' composto da:

- i presidenti dei Consigli regionali;
- un rappresentante di ogni assemblea regionale dei docenti, designato dall'assemblea stessa;
- un rappresentante per ogni associazione magistrale;
- un rappresentante per ogni associazione sindacale e dei datori di lavoro;
- un rappresentante della RTSI e uno della stampa;
- un rappresentante per ogni associazione di genitori;
- un rappresentante del Collegio degli esperti;
- due rappresentanti del DPE, tra i quali il capo dell'Ufficio insegnamento medio.

Il Consiglio cantonale esamina e preavvisa al DPE tutte le iniziative di interesse cantonale concernenti i fini e gli obiettivi della scuola, le sue strutture, i suoi modi di gestione e i problemi organizzativi dell'insegnamento.

In particolare esso esamina e preavvisa:

- il preventivo annuale di spese per la scuola media e il rapporto annuale sulla situazione della scuola media da inserire nel rendiconto del Consiglio di Stato;
- le proposte di modifiche della legge e dei regolamenti;
- le proposte di sperimentazioni e di innovazioni concernenti le strutture, la gestione e l'organizzazione della scuola media.

Il Consiglio cantonale si riunisce almeno due volte all'anno.

6. Ufficio dell'insegnamento medio

L'UIM assicura la direzione cantonale della gestione della scuola media;

In particolare:

- promuove e coordina l'attività dei vari organismi sopra elencati, li rappresenta in seno al Dipartimento educazione e prende le misure necessarie affinché le decisioni prese diventino operanti;
- assicura il coordinamento e lo scambio reciproco tra la scuola media e gli altri ordini di scuola e la direzione e gli organismi del DPE;
- promuove iniziative e proposte di cambiamento nella scuola, in tutti i suoi rami d'attività.